

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA
BASILICATA
(A.R.P.A.B.)**

Ente di diritto pubblico (art.2, legge regionale 19 maggio 1997, n. 27)

POTENZA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE
DELIBERAZIONE N. 97**

L'anno duemilatredici, addì 2 del mese di Aprile, nella sede dell' A.R.P.A.B. sita in Via della Fisica n. 18/C-D, è stata adottata la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: "Regolamento dell'A.R.P.A.B. per la disciplina dell'istituto di pronta disponibilità". Approvazione.

su proposta della:

Struttura: Centrale- Direzione

Settore: Amministrativo

U. O. CONTABILITÀ E BILANCIO

- L'atto non comporta impegno di spesa
- Assunto impegno contabile n. sul cap. - Eserc. 2013 - per €
- " " " n. sul cap. - Eserc. - per €
- " " " n. sui cap. - Eserc. - per €
- Assunto impegno sul bilancio pluriennale..... per €

U. O. CONTABILITÀ E BILANCIO
.....

IL DIRETTORE

Vista la Legge Regionale n. 27 del 19 Dicembre 1997 che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);

Visti:

- la Legge Regionale n. 11 del 14.07.2006 avente per oggetto: "Riforma e riordino degli Enti ed organismi subregionali" ed in particolare l'art. 14 riportante "modifiche alla L.R. 19 dicembre 1997 n. 27";
- l'art. 40 della Legge Regionale n. 42 del 30/12/2009 che modifica il comma 2 lett.c) dell'art.17 della L.R. n. 11 del 14/7/2006;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 22 del 25/10/2010, relativo alla nomina dell'ing. Raffaele Sebastiano VITA, quale Direttore dell' Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata;

Richiamato il Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, approvato con deliberazione n. 256 del 16 ottobre 2009, allo stato vigente così come ai sensi della deliberazione n. 113/2012;

Visti:

- 1) il C.C.N.L. integrativo del Contratto Comparto Sanità del 7/4/1999, stipulato il 20.09.2001, ed in particolare l'art. 7 relativo al servizio di pronta disponibilità;
- 2) il C.C.N.L. 2002-2005 della Dirigenza Area Medica veterinaria e Dirigenza S.A.T.P., stipulato il 03.11.2005, ed in particolare l'art. 17, relativo al servizio predetto;
- 3) il D. Lgs. n. 165/2001 come novellato dal successivo D. Lgs. n. 150/2009, e ss.mm.ii., in tema di organizzazione del lavoro come materia rimessa interamente al datore di lavoro (privato e pubblico);

Dato atto che questa Amministrazione ha inteso procedere all'adozione del piano delle emergenze attraverso una proposta di parte pubblica, sottoposta al tavolo del 22.05.2012 per essere oggetto di discussione, in concertazione, con le competenti Organizzazioni sindacali, e che si è pervenuti, in data 20.06.2012, all'approvazione del regolamento di pronta disponibilità da parte del Comparto, anche recependo le modifiche, osservazioni ed integrazioni in parte sollevate e formulate dalle relative OO.SS.;

Dato atto che:

- per quanto concerne l'Area della Dirigenza, alla seduta del 12 luglio 2012, le rappresentanze sindacali si riservavano di formulare osservazioni e/o proposte, modifiche ed integrazioni al presentato regolamento, anche eventualmente dopo un incontro con la Prefettura di Potenza per procedere all'adozione di un congiunto protocollo operativo d'intesa;
- a seguito di numerosi incontri e sollecitazioni dell'Amministrazione, ai fini di dirimere in maniera definitiva la vicenda ed attivare così, con ogni solerzia, il servizio in questione (peraltro più volte formalmente sollecitato dalla stessa Prefettura del capoluogo di Regione), in data 15.03.2013 l'Amministrazione incontrava la Dirigenza medica, sanitaria e professionale, interessata dal prefato servizio;
- nella predetta data si concordava il Regolamento in oggetto, procedendo ad alcune integrazioni e modifiche relative alla disciplina del turno di reperibilità dei Dirigenti;
- tale testo regolamentare, infine, era trasmesso attraverso e-mail di cui al protocollo n. 0002391 del 19.03.2013, alle RSU del Comparto;

Visto il "Regolamento dell'A.R.P.A.B. per la disciplina dell'istituto di pronta disponibilità", allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'approvazione del presente deliberato non comporta oneri di spesa, e che sussiste capienza nei competenti fondi per provvedere al pagamento del servizio in discorso, nei limiti e termini di cui al regolamento;

Tanto considerato

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento dell'A.R.P.A.B. per la disciplina dell'istituto di pronta disponibilità", allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che l'entrata in vigore del Regolamento de quo corrisponde a quella della data di adozione della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che l'approvazione del presente deliberato non comporta oneri di spesa, e che sussiste capienza nei competenti fondi per provvedere al pagamento del servizio in discorso, nei limiti e termini di cui al regolamento;
- 4) di notificare il presente atto ai soggetti sindacali ed ai Dirigenti medici, sanitari e professionali, interessati dal prefato servizio, ed all'U.O. Gestione economica previdenziale ed assistenziale del personale";
- 5) di pubblicare il presente Regolamento anche sul sito informatico istituzionale dell'Agenzia;
- 6) di trasmettere copia conforme del detto Regolamento agli Uffici Territoriali del Governo, anche al fine di mettere a punto un protocollo d'intesa debitamente condiviso, entro il più breve termine possibile, ivi indicativamente fissato in 30 giorni dalla trasmissione.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo ex art. 17 della L.R. n. 11/2006 c. stante l'urgenza, è reso immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE
Ing. Raffaele VITA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'A.R.P.A.B. per quindici giorni consecutivi, dal 2/4/2013... ai

Potenza, li

Il Funzionario incaricato

Atto trasmesso al controllo del il giorno con Prot. n.

Potenza, li

Il Funzionario incaricato

- Atto non soggetto a controllo
- Atto soggetto al controllo della Giunta Regionale
- Atto soggetto al controllo del Consiglio Regionale
- Atto urgente ed immediatamente eseguibile

Il Funzionario incaricato

La presente deliberazione è stata nuovamente affissa all'Albo Pretorio della sede dell'A.R.P.A.B. dopo l'approvazione del dal al

Potenza, li

Il Funzionario incaricato

Per copia conforme.

Potenza li

Il Funzionario incaricato



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Emilia-Romagna

REGOLAMENTO dell'A.R.P.A.B.
per la disciplina dell'istituto di
PRONTA DISPONIBILITA'

Allegato alla deliberazione n. 97 del 2/4/2013

INDICE

Premessa	pag. 3
Art. 1 Definizione di emergenza ambientale	pag. 3
Art. 2 Ruolo dell'A.R.P.A.B.	pag. 3
Art. 3 Casistica di emergenze che implicano l'attivazione del servizio di pronta disponibilità di A.R.P.A.B.	pag. 4
Art. 4 Emergenze che non sono di competenza dell'A.R.P.A.B.	pag. 4
Art. 5 Eventi che non vengono mai gestiti come emergenza	pag. 5
Art. 6 Modalità d'intervento	pag. 6
Art. 7 Personale preposto alle emergenze ambientali	pag. 6
Art. 8 Formazione ed addestramento degli operatori	pag. 6
Art. 9 Organizzazione dei turni di pronta disponibilità	pag. 7
Art. 10 Articolazione dei turni di pronta disponibilità	pag. 7
Art. 11 Pronta disponibilità in giorno festivo	pag. 8
Art. 12 Indennità di pronta disponibilità	pag. 8
Art. 13 Rinvio, entrata in vigore ed efficacia	pag. 8

Premessa

L'istituto della pronta disponibilità rinviene le proprie fonti di disciplina nell'ambito della normativa di natura contrattuale, di cui all'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. stipulato il 7.04.1999, ed all'art. 17 del C.C.N.L. Area Dirigenza medica e S.A.T.P. del 3.11.2005 (C.C.N.L. 2002-2005).

Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del personale preposto e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo stabilito previa concertazione con le organizzazioni sindacali nell'ambito del piano annuale adottato dall'Agenzia per affrontare, in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture, le situazioni di emergenza ambientale come definite all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 1 Definizione di emergenza ambientale

1. Per emergenza ambientale si intende una qualsiasi situazione critica causata da un evento che determina una situazione potenzialmente pericolosa per la immediata incolumità delle persone e/o dei beni/strutture e/o dell'ambiente e che richiede interventi di protezione ambientale urgenti, eccezionali e non programmabili.
2. L'emergenza ambientale interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo. In alcuni casi l'emergenza ambientale può costituire uno specifico aspetto di una emergenza di più ampio impatto.
3. In caso di emergenza ambientale le attività immediate sono di competenza degli Enti di primo soccorso/intervento quali i Vigili del Fuoco, il 118 e le ASL, la Protezione Civile, la Prefettura, la Provincia, la Regione, i Comuni, le Forze dell'ordine (Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ...), l'Autorità Giudiziaria.
4. In ogni caso è legittimato a richiedere l'intervento di pronta disponibilità il solo Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) territorialmente competente.

Art. 2 Ruolo dell'A.R.P.A.B.

L'A.R.P.A.B. non è Ente di primo intervento ma interviene con il proprio supporto tecnico a seguito di chiamata dell'Ufficio di cui all'art. 1 comma 4 ed a favore degli Enti di cui all'art. 1 comma 3 del presente atto, al fine di contribuire, col proprio personale, al controllo dell'impatto delle attività umane sulle matrici ambientali.

Art. 3 Casistica di emergenze che implicano l'attivazione del servizio di pronta disponibilità di A.R.P.A.B.

1. L'A.R.P.A.B. interviene al verificarsi degli eventi tassativamente elencati nella tabella di cui sotto, ove ed in quanto possano comportare pericolo per l'immediata incolumità dell'ambiente e/o delle persone:

Tipi di evento	Cause possibili dell'evento
Versamento di prodotti chimici naturali o sintetici, rifiuti, fanghi ed altre sostanze pericolose con conseguente contaminazione di acque superficiali, sotterranee, ad uso umano	Scarico/perdite da attività produttiva, agricola, di servizio, di cantiere, di depurazione centralizzata Abbandono incontrollato di rifiuti e/o altre sostanze su suolo e/o corpi acquiferi Incidenti stradali, ferroviari, aerei
Contaminazioni da sorgenti radioattive	Incendi Eventi naturali
Rilascio di sostanze pericolose in atmosfera	Eventi in stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Art. 4 Emergenze che non sono di competenza dell'A.R.P.A.B.

1. Alcune casistiche, pur richiedendo interventi in emergenza, non sono di competenza agenziale, atteso che il supporto relativo alla valutazione del rischio per la salute dei cittadini è di competenza delle Aziende Sanitarie Locali. I casi più frequenti sono riassunti nella tabella sottostante, a mero titolo esemplificativo, non esaustivo:

TEMATICA	ENTE COMPETENTE
Alimenti	Azienda Sanitaria Locale ASL – Igiene Pubblica e/o Veterinaria
Animali	Azienda Sanitaria Locale ASL –

	Veterinaria
Fognature civili	Azienda Sanitaria Locale ASL – Igiene e Sanità Pubblica
Odori molesti	Azienda Sanitaria Locale ASL – Igiene e Sanità Pubblica
Contenziosi condominiali	Amministratore condominiale, Polizia Municipale, Forze dell'ordine
Schiamazzi, disturbo della quiete, pubblico spettacolo	Forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri)
Cantieri rimozione amianto	Azienda Sanitaria Locale ASL – Prevenzione nei Luoghi di lavoro

2. In tutti questi casi l'A.R.P.A.B. può essere chiamata a collaborare per attività collaterali ma solo su richiesta motivata degli Enti competenti.

Art. 5 Eventi che non vengono mai gestiti come emergenza

1. Non vengono trattati come emergenze quegli eventi nei quali viene a mancare il carattere di urgenza, non sussistendo il presupposto della potenziale pericolosità nell'immediato per l'ambiente o le persone oppure non essendo necessario un immediato intervento per individuare cause e responsabilità.
2. Gli eventi di cui al comma 1 possono essere esposti, anche per posta, al dipartimento A.R.P.A.B. competente per territorio o segnalati ai numeri di fax 0971/54410 (Potenza) o 0835/225409 (Matera).
3. In particolare, gli eventi (di più frequente segnalazione) che non vengono mai gestiti in emergenza, sono, in via meramente esemplificativa:

Rumore proveniente da

- attività lavorative di qualsiasi natura
- eventi sporadici come feste, spettacoli ecc.
- traffico prodotto da qualsiasi infrastruttura di trasporto
- eventi sportivi
- qualsiasi altra fonte

Campi elettromagnetici

- da elettrificazione (trasporto energia elettrica) ad alta e media tensione e cabine di trasformazione
- da antenne e parabole di qualsiasi natura: stazioni radio base, impianti radio e TV, etc.

Art. 6 Modalità d'intervento

1. I Dirigenti di turno reperibili devono essere contattati in via prioritaria rispetto al restante personale in pronta disponibilità.
2. Qualora venga ricevuta una chiamata per casi diversi da quelli indicati nell'art. 3 del presente atto, il/i Dirigente/i comunicano che l'evento, non rientrando nella prefata casistica di cui al detto articolo, non determina l'intervento in pronta disponibilità.
3. L'A.R.P.A.B., attraverso il proprio personale di cui al successivo articolo 7, adeguatamente formato, qualificato ed attrezzato con tutti gli opportuni mezzi e presidi, data una lettura sintetica della situazione verificatasi ed attivati i primi rapporti interlocutori con le amministrazioni coinvolte, dà luogo alle azioni d'intervento quali i campionamenti e le rilevazioni del caso.

Art. 7 Personale preposto alle emergenze ambientali

1. In base alle esigenze organizzative dell'Ente, in funzione delle sue peculiarità rispetto alle strutture ospedaliere, e ad esito della concertazione svoltasi con i soggetti sindacali preposti, sono tenuti a eseguire il servizio di pronta disponibilità i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato di A.R.P.A.B., in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali connesse all'istituto:
 - 1) tra i profili dirigenziali, i Dirigenti Medici, Sanitari non medici e Tecnici;
 - 2) per quanto attiene il personale del comparto, non possono svolgere la pronta disponibilità i dipendenti delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo. In via consensuale, si è concertato di ammettere, in relazione alle esigenze organizzative ed ai profili e competenze del personale agenziale, le categorie C e D, profili del ruolo tecnico, oltre che il personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D.

Art. 8 Formazione ed addestramento degli operatori

Agli operatori da impiegare in attività di emergenza deve essere garantita una formazione specifica e permanente, mirata ad un approccio pragmatico e sintetico, e tendente alla stesura di procedure operative costituenti, a regime, la struttura portante dell'intervento in emergenza ambientale. Dette procedure dovranno contenere l'insieme delle attività da porre in essere, anche avuto riguardo ai comportamenti relativi alla sicurezza del personale coinvolto, oltre che delimitare le funzioni e le

responsabilità degli operatori, per favorire trasparenza nei rapporti ed identificazione dei ruoli delle varie strutture ed istituzioni presenti sugli scenari di emergenza.

Art. 9 Organizzazione dei turni di pronta disponibilità

1. E' costituito per ciascun dipartimento un gruppo di unità lavorative, in adeguato numero e comunque nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 10, indipendentemente dalla struttura di assegnazione.
2. Ad ogni turno di pronta disponibilità partecipano n. 2 (due) Dirigenti e n. 1 (uno) dipendente del ruolo sanitario o tecnico, per ciascun Dipartimento.
3. La pronta disponibilità si effettua, di norma, in ambito provinciale.
4. I turni di servizio dovranno riportare i numeri di telefono cui sarà possibile contattare il dipendente in pronta disponibilità.
5. I tempi di attivazione del dipendente raggiunto da chiamata in pronta disponibilità devono essere i più brevi possibili. In ogni caso il dipendente ha l'obbligo di rendersi immediatamente reperibile alla suddetta chiamata.
6. La turnazione sarà a rotazione e a copertura dei turni previsti.
7. I turni di pronta disponibilità saranno organizzati dal Coordinatore del Dipartimento provinciale o da altro Dirigente individuato dal Direttore.
8. E' possibile chiedere la sostituzione dal turno solo per motivate e documentate esigenze personali, ad inizio turno e non a chiamata.
9. Eventuali assenze o sostituzioni in turno vanno tempestivamente comunicate al Responsabile organizzatore dei turni di pronta disponibilità di cui al precedente punto 7.
10. L'elenco dei turni, eventualmente aggiornato delle modifiche di cui ai due punti precedenti, è mensilmente programmato e trasmesso agli Uffici Territoriali del Governo territorialmente competenti via fax, nonché alla U.O. "Gestione economica, previdenziale ed assistenziale del personale" dell'Agenzia.

Art. 10 Articolazione dei turni di pronta disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità, tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative dell'Ente, è articolato con turni della durata di massimo 18 ore, è limitato alle fasce fuori dell'orario di ufficio, e precisamente esso è svolto dalle 14:00 alle 20:00 dei giorni lavorativi dispari e dalle 18:00 alle 20:00 dei giorni lavorativi pari, nonché nei periodi notturni, il sabato ed i giorni festivi.

2. Di regola, i Dirigenti non possono effettuare un numero di pronta disponibilità superiore a 10 (dieci) al mese, mentre il personale del comparto può effettuarne al massimo 6 (sei).
3. Nei casi di accertata impossibilità (quali, ad es., carenza di personale in organico), i predetti limiti possono essere superati.

Art. 11 Pronta disponibilità in giorno festivo

1. Il turno di pronta disponibilità coincidente con una giornata festiva dà diritto ad usufruire di un giorno di riposo compensativo senza che ciò comporti, comunque, alcuna riduzione del debito orario settimanale dovuto in relazione al profilo professionale d'appartenenza.
2. Il riposo compensativo per l'attività prestata in giorno festivo deve essere fruito, di norma, entro il mese successivo, in un giorno concordato fra il dipendente ed il Dirigente/Responsabile della struttura.

Art. 12 Indennità di pronta disponibilità

1. La pronta disponibilità dà diritto per ogni dodici ore all'indennità prevista dalla normativa contrattuale vigente, sia per i Dirigenti sia per il Comparto.
2. E' possibile organizzare il servizio di pronta disponibilità con turni di durata minore e comunque non inferiore alle quattro ore. In tale caso, l'indennità di cui al precedente comma 1 è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.
3. In caso di effettiva chiamata, l'attività svolta viene retribuita con una maggiorazione a titolo di lavoro straordinario. Il lavoro espletato negli altri giorni della settimana, prolungato al fine di rispettare il debito orario settimanale secondo quanto previsto all'art. 11 comma 1, non dà diritto all'erogazione di straordinario.

Art. 13 Rinvio, entrata in vigore ed efficacia

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
2. Il presente atto costituisce una prima applicazione della disciplina del servizio di pronta disponibilità, è sottoposto pertanto a continuo miglioramento e, comunque, a revisione annuale secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali in materia.

3. Il presente atto, stante l'urgenza, entra in vigore nella data di adozione della relativa deliberazione, ed avrà efficacia sino all'approvazione del piano organizzativo delle emergenze relativo al successivo anno, salvo diversamente stabilito.